

XXXI.

TORNATA DEL 14 APRILE 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — Comunicazione — Presentazione di disegni di legge — votazione a scrutinio segreto — Su proposta del senatore Cavalli, il Presidente sorteggia una Deputazione in rappresentanza del Senato ai funerali del compianto deputato Stelluti-Scala — Il senatore Mariotti Giovanni svolge una proposta di legge d'iniziativa propria e dei senatori Municchi e Niccolini sugli sgravi dei bilanci comunali; la quale, dopo dichiarazione del ministro degli affari esteri, è presa in considerazione — Chiusura e risultato di votazione — Proposta del ministro degli affari esteri, approvata dal Senato, per la presentazione del disegno di legge di proroga del termine utile per la diffida relativa al riscatto delle strade ferrate meridionali, e per la nomina di una Commissione incaricata di riferirne; nomina che tosto è fatta dal Presidente.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri e della guerra.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge :

« N. 58. Le Associazioni napoletane riunite fanno voti perchè siano con fermezza disciplinati i pubblici servizi, pur garantendo a coloro che li esercitano la tutela dei loro diritti.

« 59. Il giudice conciliatore di Acquapendente fa voti al Senato, perchè in occasione della prossima discussione del disegno di legge riguardante l'esercizio delle strade ferrate, sia ai giudici conciliatori concessa la riduzione di prezzo nei viaggi come agli impiegati dello Stato ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Saletta domanda un congedo di 15 giorni per ragioni di servizio. Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dalla Società italiana di soccorso in Praga è pervenuta la seguente lettera :

« *Eccelsa Presidenza,*

« L'Associazione italiana di soccorso in Praga trasmette devotamente all'eccelso Senato del Regno le sue più sentite condoglianze per la morte del senatore generale De Sonnaz, e si associa ben volentieri al lutto che colpì l'Augusta Casa Reale, il Senato ed il prode esercito italiano. Mentre prego questa Eccelsa Presidenza di comunicare ciò agli onorevoli senatori, ho l'onore di protestarmi, di questa Eccelsa Presidenza,

« Con ossequio devotissimo

« Cav. ODOARDO TOMANESE
« *Vicepresidente* ».

Presentazione di disegni di legge.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento: l'uno concerne le « Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali »; l'altro, che va con questo strettamente connesso, riflette gli « Aumenti degli organici degli ufficiali d'ordine e degli assistenti locali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra ».

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza questi disegni di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questi due disegni di legge.

Il signor ministro chiede che sia accordata l'urgenza per essi: se il Senato non fa obiezioni, l'urgenza si intenderà accordata.

I due progetti di legge saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:**

Modificazione all'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, che deferisce alla Corte di Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno;

Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano;

Approvazione del contratto di permuta del fabbricato demaniale - Quartiere vecchio - in Siracusa coi fabbricati - Asilo e Statella - di proprietà comunale stipulato tra il Demanio ed il Municipio di Siracusa addì 30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato tra il Demanio e lo stesso Municipio addì 29 ottobre 1904.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Per la morte del deputato Stelluti-Scala.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. È giunta testè notizia della morte dell'onor. Stelluti-Scala che, eletto ministro del Re alle poste ed ai telegrafi, avrebbe potuto e saputo rendere grandi servigi alla pubblica amministrazione, se, costretto dalle sue condizioni di salute, non avesse dovuto rinunciare a quel posto. Ha dovuto ora soccombere alla malattia che da tempo lo tormentava.

Permetta perciò il Senato che io faccia la proposta di mandare alla sua famiglia ed alla sua città natale le condoglianze di questo Consesso.

PRESIDENTE. Io pure ho ricevuto, dalla signora contessa Stelluti-Scala, la triste notizia della morte del consorte, e mi associo alle nobili parole pronunciate dal senatore Cavalli.

Pongo ai voti la proposta del senatore Cavalli di inviare le condoglianze del Senato alla famiglia ed alla città natale dell'estinto.

Chi approva questa proposta, voglia alzarsi. (Approvato).

Nomina di Deputazione.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che rappresenteranno il Senato al trasporto funebre del compianto deputato Stelluti-Scala.

La Commissione risulta composta dei senatori: Baracco Giovanni, Di Collobiano, Di Teranova, Luchini Odoardo, Cognata, Tommasini ed Arbib.

I suddetti signori senatori saranno poi avvertiti del giorno e dell'ora in cui avrà luogo il trasporto della salma dell'estinto.

Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa dei senatori Mariotti Giovanni, Municchi e Niccolini sugli sgravi dei bilanci comunali e provinciali delle spese per servizi pubblici governativi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge di iniziativa dei senatori Mariotti Giovanni, Municchi e Niccolini sugli « sgravi dei bilanci comunali e provinciali delle spese per servizi pubblici governativi ».

L'onorevole senatore Mariotti Giovanni ha facoltà di parlare.

MARIOTTI G. Non a me, onorevoli colleghi, doveva spettare l'onore di svolgere davanti al Senato questo disegno di legge di tanta importanza per le finanze delle provincie e dei comuni d'Italia, ridotte oramai allo stremo per il continuo aumentare degli aggravii antichi, per l'incessante sopraggiungere di aggravii nuovi.

Sui concetti che ispirano la nostra proposta dovevano intrattarsi oggi due senatori meritamente autorevolissimi ed ascoltati sempre in quest'aula col più vivo interessamento, sia per la loro dottrina ed eloquenza, sia per la grande competenza loro in tutto ciò che riflette i nostri ordinamenti amministrativi: gli onorevoli Municchi e Niccolini.

Uno di essi avrebbe potuto recar qui la preziosa serie di dati e di fatti che raccolse per l'addietro nel governo di alcune fra le maggiori prefetture del Regno e che raccoglie oggi ancora nella presidenza di una provincia importantissima; l'altro vi avrebbe potuto esporre tesori di esperienza raccolti ieri sui banchi del Governo, oggi nel difficile reggimento di un comune fra i più grandi e gloriosi.

Ma sventuratamente l'onor. Municchi per gravissimi precedenti impegni, l'onor. Niccolini per una sciagura domestica, non possono essere oggi qui fra noi; e spetta quindi a me il dire alla meglio quanto essi avrebbero detto egregiamente e con tanta maggiore autorità ed efficacia.

Me ne duole per il Senato che troppo perde nel cambio; ma, ad ogni modo, la bontà del proposto provvedimento è tanta, che spero saprà vincere anche la inesperienza del difensore.

Il disegno di legge è brevissimo:

Articolo unico.

L'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889, n. 5921, avrà esecuzione a partire dal 1° gennaio 1906.

L'art. 7 della legge 22 luglio 1894, n. 339, in quanto sospende l'esecuzione del detto articolo 272 fino a nuova disposizione legislativa, è abrogato.

Il provvedimento proposto da noi, non tende a mutare alcuno degli attuali ordinamenti amministrativi, ma soltanto a restituire pieno vigore ad una delle grandi leggi organiche dello Stato, la cui attuazione fu, solo in piccola parte, sospesa, per dolorose necessità di bilancio.

Per giudicare dell'opportunità di esso, converrà anzitutto considerare come sia sorto questo articolo 272; come e perchè, in momenti eccezionalmente difficili, ne sia stata sospesa l'attuazione.

L'art. 79 della legge 30 dicembre 1888 (oggi art. 272 del testo unico 10 febbraio 1889) fu proposto alla Camera dei deputati da una Commissione autorevolissima, di cui furono gran parte alcuni onorandi uomini che oggi seggono qui fra noi: gli onorevoli Tajani, Bordonaro, Codronchi, Riolo e Visocchi; e tendeva a sollevare i bilanci dei comuni e delle provincie da spese per servizi governativi, che da tempo erano state loro accollate.

Approvato dalla Camera nella tornata del 18 luglio 1888, quell'articolo, insieme colle altre modificazioni alla legge comunale e provinciale, fu presentato in quest'aula due giorni dopo da Francesco Crispi, il quale lo accompagnava con queste solenni parole: « La misera condizione delle finanze comunali è in buona parte cagionata dal fatto che i reggitori dello Stato, per restaurare l'erario pubblico, imponevano ai comuni nuovi e gravissimi pesi, nello stesso tempo che restringevano la loro facoltà d'imporre tasse ». Unico rimedio al male, soggiungeva il ministro, era di trasferire « al bilancio dello Stato alcune spese obbligatorie, le quali riguardano servigi pubblici generali ».

Il Senato fece buon viso alla proposta che veniva dalla Camera dei deputati; e, in quest'aula, una Commissione di dieci senatori — della quale fu relatore un illustre uomo che sono lieto di vedere anche oggi qui fra noi, l'onor. Finali — sostenne l'opportunità, l'urgenza di approvare quella nuova disposizione legislativa; e mi è grato ricordare le eloquenti parole con cui l'onor. Finali sosteneva innanzi al Senato le proposte dell'altro ramo del Parlamento:

« L'art. 79 », egli diceva, « restituisce al bilancio dello Stato alcune spese, che questo

trovò opportuno addossare ai comuni ed alle provincie in tempi di grandi angustie... ».

« Quelle spese ci sembra siano tali per loro natura, che la loro pertinenza, in ragione degli uffici che esso adempie, o adempir deve, sia propria dello Stato. Non sarà diminuzione, ma *più giusta distribuzione delle pubbliche spese*; e, fatto questo passo, converrà forse farne degli altri; e l'occasione opportuna potrà essere quella del riordinamento dei tributi locali, ai quali debbono fare riscontro le spese obbligatorie ».

« Governare la provincia e il circondario, appartiene per certo allo Stato, che vi manda i suoi ufficiali; e non si vede sufficiente ragione perchè debba il bilancio della provincia provvedere al mobilio ed all'alloggio dei prefetti e sottoprefetti. Così fra i primi uffici dello Stato è quello di amministrare la giustizia, ed ogni relativa spesa deve incombergli; giacchè i tributi che esso riscuote sono appunto stabiliti per sostenere le spese che esso deve fare a beneficio di tutta la sociale convenienza. Così è della pubblica sicurezza, onde il concorso nello stipendio delle guardie, che vi sono preposte, e le spese per casermaggio delle guardie stesse e dei carabinieri, nelle quali dee intendersi compresa anche quella del locale, cioè della caserma, è ragionevole che spariscano dal bilancio dei comuni e delle provincie ».

Il Senato a voti pressochè unanimi accolse la proposta della Commissione ed il 4 dicembre 1888 approvò l'articolo nel testo preciso che già era stato adottato dalla Camera. Si ebbe così l'art. 79 della legge 30 dicembre 1888, che è del tenore seguente:

« Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal 1° gennaio 1893:

a) Le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffici di prefettura e sottoprefettura, dei prefetti e sottoprefetti;

b) le spese ordinate dal R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2628, sull'ordinamento giudiziario;

c) le spese ordinate dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839, per le indennità di alloggio ai pretori;

d) le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865, allegato B, sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie

di pubblica sicurezza, come pure le spese delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei comuni di Sicilia;

e) le spese di casermaggio dei Reali carabinieri;

f) le spese relative alle ispezioni delle scuole elementari;

g) le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'art. 174 della vigente legge n. 13 ».

Era appena approvata la nuova legge, e non era ancora uscito il testo unico autorizzato con l'ultimo articolo di essa, quando, nella tornata del 3 febbraio 1889, un nuovo ministro del tesoro espose alla Camera il proposito di chiedere la soppressione dell'art. 79, che aveva fatto nascere negli enti locali tante speranze di giorni migliori.

Sorsero allora vivissimi richiami per parte dei comuni e delle provincie, e per qualche mese si soprassedè alle nuove disposizioni; ma il 21 giugno 1891, un altro ministro, proponeva una prima proroga del termine stabilito dall'articolo 79, già divenuto l'art. 272 del nuovo testo unico.

La proposta trovò opposizione vivissima nella Camera dei deputati; e la sospensione sino a nuova disposizione legislativa, proposta dal ministro per tutte le spese comprese nell'art. 272, fu trasformata in una serie di brevi proroghe a scadenze diverse secondo le diverse spese, ma in modo che tutte fossero accollate allo Stato, a partire dal 1° gennaio 1898. La nuova proposta approvata dalla Camera venne portata al Senato, ove l'Ufficio centrale, con una vigorosa e severa relazione del compianto senatore Majorana-Calatabiano ne propose l'approvazione « facendo voti che sia unica ed ultima la proroga richiesta, e che Stato e Parlamento si adoperino seriamente alla difesa dei contribuenti locali, dei proprietari di preferenza, cotanto con loro e pubblico danno tassati e sopratassati, e intendano concludentemente al più giovevole funzionamento delle locali amministrazioni ».

Poco dopo, nella tornata del 12 giugno 1892, lo stesso illustre relatore richiamava l'attenzione del Senato su moltissime petizioni di provincie e comuni « tutte concludenti contro il disegno di legge » e raccomandava che fossero

conservate gelosamente, perchè, egli diceva, « verrà giorno in cui l'amministrazione potrà attingere ad esse, sia per evitare ulteriori proroghe, sia per affrettare proposte di modificazioni in conformità dei voti, in quanto questi siano riconosciuti conformi a giustizia ».

A quei documenti che l'illustre uomo, con affettuosa cura, volle conservati dal Senato, attinga oggi il figlio di lui, nuovo ministro delle finanze; e l'eloquenza di quelle vecchie carte e il reverente affetto per chi a noi le affidò, gl'ispirino, a favore dei comuni e delle provincie, saggi e generosi provvedimenti.

Pur troppo quella prima proroga, non ostante i voti dell'illustre relatore, dell'Ufficio centrale e del Senato, non fu nè l'ultima, nè l'unica. Poco dopo una nuova sospensione era proposta; e, nel 1894, fu accettata dai due rami del Parlamento, come dolorosa necessità, in considerazione delle condizioni gravissime in cui allora si trovava l'erario dello Stato.

Nella relazione, 21 febbraio 1893, con cui l'onor. Sonnino proponeva questo nuovo increscioso provvedimento, è detto che « l'attuazione dell'art. 272 deve rimanere sospesa fino a nuova disposizione legislativa, fino a quando, cioè, le migliorate condizioni finanziarie dello Stato possano consentirgli di mantenere gl'impegni che con esso furono assunti ».

Non parve allora possibile l'indicare, anche solo approssimativamente, quando le migliorate condizioni delle finanze nazionali avrebbero potuto consentire la *nuova disposizione legislativa*, solennemente promessa nella relazione ministeriale e nel testo stesso della legge 22 luglio 1894; ma dalla lunga discussione che si ebbe allora e alla Camera e al Senato, risultò che quando le condizioni dell'Erario fossero appena, appena migliori, si dovesse senz'altro mantenere la parola data e restituire pieno vigore alla legge comunale e provinciale del 1889.

In quest'aula risuonò allora solenne la parola del sindaco di Milano, il compianto senatore Gaetano Negri; il quale disse cose ben dure e severe, ma pur giustissime, sul modo con cui lo Stato trattava comuni e provincie, e concluse affermando che un Governo che mancava così a' suoi doveri, non poteva scrivere sulla porta di casa sua: *iustitia regnorum fundamentum*; ma la necessità era così urgente che Camera e Senato approvarono la nuova legge.

Oggi noi ci chiediamo: le finanze dello Stato sono davvero ancora in condizioni così misere, così deplorabili, come quando, per necessità assoluta, dolorosissima, il Parlamento dovette accettare l'art. 7 dei provvedimenti finanziari 22 luglio 1894?

Niuno potrebbe affermarlo senza prima distruggere tutti i documenti ufficiali dell'ultimo decennio: le esposizioni finanziarie, i bilanci della entrata, quelli delle spese, gli assestamenti, i consuntivi, tutto.

Dall'ultima, veramente magistrale, relazione della Giunta generale del bilancio sullo stato di previsione dell'entrata, presentata alla Camera dall'onor. Rubini, il 18 giugno dello scorso anno, risulta in uno specchio riassuntivo di una eloquenza indiscutibile, come le finanze dello Stato negli ultimi otto esercizi sieno andate mano mano continuamente migliorando...

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Anche il Parlamento ha continuato a votare spese.

MARIOTTI G. ... e anche delle nuove spese ha tenuto conto l'onorevole Rubini nel suo specchio o *inventario*, come egli lo chiama, *degli ultimi otto esercizi*; nel quale, tenuto conto d'ogni spesa antica e nuova, fa un confronto fra i risultati dei consuntivi dal 1895-96 fino al 1902-903.

Nel 1895-96 il consuntivo dello Stato si chiudeva con 97 milioni di disavanzo; nel 1896-97 con 36 milioni di disavanzo; nel 1897-98 con 10 soli milioni di disavanzo, e nel 1898-99 con 14 milioni di avanzo.

LEVI. Con tutti i bilanci in bisogno.

MARIOTTI G. D'allora in poi gli avanzi crescono di continuo, quantunque si tenga sempre conto delle spese per costruzioni di ferrovie; come se fossero vere spese di competenza dell'esercizio, e non, piuttosto, investimenti di capitali.

Nel 1899-900 l'avanzo sale a 17 milioni; a 49 nel 1900-901; a 46 nel 1901-902; a 81 nel 1902-903; sicchè dai 97 milioni di disavanzo del 1895-96 agli 81 di avanzo del 1901-902, abbiamo un miglioramento delle finanze dello Stato di circa 180 milioni in soli otto anni.

Risulta evidente, adunque, come le condizioni disastrose che avevano costretto la Camera e il Senato nel 1894 a sospendere l'esecuzione di un'opera di giustizia lungamente promessa ai comuni e alle provincie sieno ormai eliminate;

nè ci si domandi che cosa si sia fatto di questi 180 milioni, giacchè ce lo disse nella sua esposizione finanziaria l'onorevole Luzzatti l'8 dicembre scorso.

« Più che a sollievo dei contribuenti o a sgravio del debito del Tesoro, che non è ancora lieve, gli avanzi degli anni scorsi segnatamente si volsero a nuove e maggiori spese non tutte indispensabili ». Questa è la verità detta dall'onor. ministro del tesoro in un importante documento ufficiale; e queste parole hanno avuto un'eco dolorosa in tutte le amministrazioni locali le quali sanno quante fatiche debbano durare a mettere insieme alla meglio i loro magri bilanci.

Mentre i bilanci dello Stato danno continuamente da diversi anni cospicui avanzi e questi si volgono a spese « non tutte indispensabili », i bilanci provinciali e comunali sono in continuo crescente disavanzo; e con quale disagio dei comuni e delle provincie lo potrebbe dire, se fosse qui presente, il ministro dell'interno, e forse al pari di lui può dirlo anche l'onor. ministro degli esteri, che resse a lungo una delle maggiori prefetture ed è da molti anni presidente del Consiglio provinciale di Roma.

Del resto lo disse solennemente alla Camera dei deputati, il 23 dello scorso febbraio, nell'ultimo documento ufficiale sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, il relatore della Giunta generale del bilancio, onorevole Cao-Pinna; il quale, dopo aver lamentato « l'aggravio portato nel bilancio degli enti locali di nuovi oneri riversativi da quello dello Stato, a cui per natura e per indole dovevano spettare » soggiunge: « Il pullulare di nuove leggi, resero in quei bilanci più faticoso ancora il carico di nuove spese. Così si ripercossero in essi le spese per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, per l'insegnamento obbligatorio elementare e della ginnastica, per l'indennità d'alloggio ai pretori, pel contributo al monte-pensioni degli insegnanti, per le operazioni relative al nuovo catasto, per l'impianto del tiro a segno, per gli uffici sanitari comunali e per l'esecuzione dei provvedimenti sulla sanità pubblica, per l'affitto dei locali degli uffici provinciali e circondariali di sicurezza pubblica, pel contributo alla cassapensioni ai medici condotti, pel contributo alla costruzione delle strade ferrate e di quelle pro-

vinciali; oltre alle spese per gli alloggi militari, uffici telegrafici, rimboschimenti, mendicizia, manicomi, pesca, consorzi d'ogni genere, ecc. ».

« Dall'annuario statistico italiano del 1899 » continua l'onor. Cao-Pinna « si rilevano i dati sommari dei bilanci fino a tutto il 1897, nel quale anno il totale generale dei bilanci comunali, escluse le partite di giro e le contabilità speciali, era di lire 554,008,117, ossia lire 237,906,839 in più del 1871, e il totale dei bilanci provinciali di lire 111,957,847, ossia lire 37,275,342 in più del 1871 ».

L'onor. Cao-Pinna si limita solo alle cifre delle spese annuali cioè alle cifre che rappresentano la competenza dei singoli esercizi; ma guai se ci spingiamo colle nostre ricerche ancora un po' più in là; se andiamo a studiare il titolo secondo dei bilanci comunali, il movimento dei capitali; allora noi troviamo dei dati ancora più spaventevoli. Nell'*Annuario Statistico Italiano* pubblicato nello scorso anno, per cura del Ministero di agricoltura, troviamo che i debiti dei comuni sono saliti, a poco a poco in un ventennio, dal 1880 al 1899 da 750 milioni a un miliardo e 240 milioni; quelli delle provincie sono saliti dal 1873 fin al 1889, da 62 a 176 milioni, e così in meno di un trentennio sono quasi triplicati. E non si creda che tutte queste spese, tutti questi debiti, sieno stati fatti per opere di lusso; tutt'altro. Nelle statistiche pubblicate a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in quattro grossi volumi col titolo: *Debiti comunali e provinciali*, sono raccolti tutti i dati sui prestiti ed è notata anche la ragione di ognuno di essi e risulta che per la massima parte riguardano acquedotti, scuole, ospedali, cimiteri, uffici d'igiene, nuove opere di risanamento, lavori di fognatura, opere portuali, difesa contro fiumi e torrenti, opere lacuali, carceri, caserme, spese per beneficenza, per epidemie, per danni di inondazioni, ecc., ma soprattutto per strade comunali obbligatorie, non volute dai Comuni, ma imposte dal Governo, e così via via per tante altre spese assolutamente obbligatorie in cui il Comune forse non entra affatto per deliberare il lavoro, ma soltanto per deliberare il modo di farvi fronte. Può dirsi altrettanto delle spese delle provincie; ed il guaio purtroppo non tende a diminuire, ma, per il sopravvenire di nuove leggi, va anzi di continuo crescendo.

Quasi ogni giorno, e qui nel Senato, e alla Camera, si discute e si approva una legge nuova la quale porta ai Comuni ed alle Provincie una nuova spesa obbligatoria. Permettetemi di accennarne qualcuna, soltanto di quest'ultimo triennio.

Il 7 maggio 1902, con la legge n. 144, si danno nuove disposizioni per la nomina dei segretari comunali e degli altri impiegati comunali e provinciali, e all'art. 10 si fissa il minimo di stipendio per questi impiegati, portandolo ad una somma maggiore di quella che era pagata sino allora in molti Comuni.

Il 26 giugno, sempre del 1902, con la legge n. 272, si portano nuove disposizioni relative all'assistenza e alla vigilanza zoiatrica. Con l'art. 3 si mettono a carico dello Stato e della Provincia in parti eguali lo stipendio del veterinario provinciale (ufficio di nuova istituzione) e le indennità per l'abbattimento di animali ecc. Parrebbe giusto che la Provincia pagando la metà dello stipendio al veterinario e delle indennità, avesse poi, almeno, il diritto di dividere collo Stato i proventi delle visite sanitarie e delle ammende. Ma la legge, invece, all'articolo 4, stabilisce: « la metà di tali proventi è destinata a costituire il fondo di riserva per le epizootie, ecc.; l'altra metà del provento è destinata: a) al pagamento degli stipendi dei veterinari provinciali per la quota spettante allo Stato; b) al pagamento delle indennità per abbattimenti di animali per la quota spettante allo Stato; » è così di seguito.

Il 7 luglio 1902 esce la legge n. 304 sulle opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria. Come gli onorevoli senatori fanno, le opere di 3^a categoria non erano obbligatorie; lo divengono con questa legge; e si pone a carico delle Provincie il 15 per cento delle spese, e altrettanto a carico dei Comuni; e, così in questa, come nelle precedenti leggi, non si dice ove Provincie e Comuni possano attingere i fondi necessari.

Il 21 dello stesso mese di luglio viene promulgata la nuova legge n. 427 sulla prevenzione e cura della pellagra; e coll'art. 10 si stabilisce che il prefetto ha facoltà di ordinare la costruzione di essicatoi comunali e di ordinare ai comuni ed alle provincie altre gravissime spese; all'art. 11 si rende obbligatoria l'alimentazione dei poveri ammalati; coll'art. 12 si provvede al ricovero obbligatorio nei pella-

grosari; e coll'art. 13 si stabilisce che alle spese di cui agli articoli 10, 11 e 12 concorre insieme al Comune anche la Provincia nella misura di una metà per ciascuno. La spesa per alcune Provincie e per molti Comuni è stata gravissima; e nessun reddito è stato loro assegnato per farvi fronte.

Il 19 febbraio 1903 vengono promulgate due nuove leggi; quella col n. 45, relativa alle nomine ed al licenziamento dei Direttori didattici e dei maestri elementari; l'altra col n. 53, relativa al Monte pensioni dei maestri. L'una e l'altra portano nuove e gravissime spese ai Comuni, ma di ciò non so lagnarmi, perchè per l'istruzione elementare, che ho sempre considerata la più preziosa gemma dell'Amministrazione comunale, niuna spesa mi è parsa mai eccessiva. Solo mi lagno che agli aumenti di stipendi dati allora ai Maestri e ai Direttori didattici, all'obbligo di nuove scuole e di nuove classi non abbia corrisposto, a sollievo degli stremati bilanci comunali, qualche nuovo aumento di entrata, o qualche diminuzione nelle spese che non sono di carattere comunale; e questa diminuzione, questi sgravi, chieggono ora insistentemente i Comuni italiani, per poter dedicare alla scuola, che è il ramo più importante dell'azienda comunale, più larghi stanziamenti e più affettuose cure.

L'8 luglio 1903 fu promulgata la legge n. 312 sulla costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni e ai porti e sulla ultimazione delle strade comunali rimaste incomplete; e con essa si portano nuovi oneri gravissimi ai bilanci dei Comuni e delle Provincie.

Ma oneri ben maggiori arreca ai bilanci provinciali l'altra legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui Manicomi e sugli alienati; legge che obbliga ora quasi tutte le Amministrazioni provinciali ad aumentare la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati al di là di ogni onesta e ragionevole misura.

Il 25 febbraio 1904, col n. 57, esce la nuova legge sulla assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica e sopra l'igiene degli abitati. Io non intratterrò ora il Senato sull'aumento del numero e degli stipendi dei sanitari comunali, sull'obbligo della somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, e sulle tante altre spese obbligatorie imposte ai comuni da questa legge la quale diede luogo in quest'aula ad una lunga

e dottissima discussione. Qui ancora vibra l'eco dei discorsi severi dei senatori Astengo, Cavasola, Vitelleschi, che chiedevano al Governo come e dove i comuni e le provincie potessero attingere i fondi necessari per l'attuazione dei nuovi provvedimenti. La legge fu approvata e i fondi non so dove gli enti locali li attingano: so soltanto che il disagio si fa ogni giorno maggiore ed è divenuto ormai assolutamente intollerabile.

Il 6 marzo 1904, col n. 88, abbiamo una nuova legge per la Cassa di previdenza e di pensione a favore dei segretari ed impiegati comunali; e anche qui si pone a carico dei comuni un concorso gravissimo obbligatorio a favore della nuova cassa, e non solo per gli impiegati che sono in ufficio, ma anche per i posti vacanti. Per questi ultimi, anzi, il carico del comune è doppio, perchè l'art. 6 stabilisce: « Quando i posti siano vacanti, i comuni sono tenuti a versare alla cassa, oltre il contributo di cui al comma precedente anche quello dell'impiegato ».

Il 24 maggio dello scorso anno fu emanata una nuova legge, n. 130, sulla *Diaspsis Pentagona*, ed anche con essa si accollano nuove spese alle provincie; ma in questa legge, *rara avis*, vi è un articolo, il 4, che stabilisce dove le provincie attingeranno i fondi necessari: « la somma spesa in ciascun anno dalla rappresentanza provinciale per indennità, sussidi, distruzione, sarà ripartita nel successivo fra i contribuenti della sovraimposta provinciale dei terreni ».

L'8 luglio 1904, col n. 407, abbiamo un'altra legge portante provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari con il prolungamento dell'obbligo scolastico, colla divisione del corso elementare, come introduzione agli studi elementari e come preparazione immediata alla vita, con l'istituzione di scuole serali e festive; ottime cose tutte, ma portanti ai comuni nuove gravissime spese obbligatorie, senza alcun nuovo reddito per farvi fronte.

E il doloroso elenco potrebbe continuare ancora a lungo, pur non uscendo dal breve periodo degli ultimi tre anni, ma ci fermiamo alla legge del 29 dicembre scorso sulla pubblica sicurezza. Con essa, improvvisamente, quando già i bilanci dei comuni e delle provincie erano approvati, furono aumentate a carico degli uni e

delle altre le spese di casermaggio delle guardie di città e dei carabinieri; e, per di più, gli stipendi alle guardie di città furono aumentati, a carico soltanto dei comuni, di lire 1,498,600. E ad un senatore che durante la discussione di quella legge chiedeva al ministro dell'interno dove i comuni avrebbero potuto attingere questa somma, il ministro rispondeva che i comuni sono ricchi ed hanno un arsenale di tasse a loro disposizione. Evidentemente si fa troppo calcolo sopra questo arsenale di tasse, che dopotutto potrebbe chiamarsi piuttosto un museo, perchè sono armi così arrugginite che non vi è modo di ritrarne alcun vantaggio per il bilancio comunale; le tasse veramente di facile esazione e di grande reddito se le è tenute per sè il Governo, e se qualche volta su di esse fu concesso ai comuni un qualche decimo, come su quella per la ricchezza mobile, fu sollecito poi il Governo con qualche provvedimento finanziario di avocarlo di nuovo a sè lasciando ai comuni le tasse sui cani, sugli spettacoli, sulle acque gassose, sulle insegne ed altre simili.

In queste condizioni io credo sia ben difficile che le amministrazioni comunali e provinciali possano continuare a lungo a reggere la cosa pubblica.

Un autorevole collega, il senatore Vitelleschi, in quest'aula, discutendosi la legge sull'assistenza sanitaria, si domandava « come oggi » sono le sue parole precise « si trovi chi in queste condizioni accetti di fare il sindaco »; e pochi giorni addietro, anzi, più precisamente, sabato scorso, 8 aprile, nella Camera dei deputati l'onor. Cavagnari « richiamava » leggo il resoconto sommario « l'attenzione del Governo sul grave fatto che i migliori cittadini si vanno sempre più disinteressando dalle amministrazioni locali lasciando prevalere uomini e partiti che non sempre si propongono il bene della cosa pubblica ».

Sicchè siamo arrivati a questo, che anche quei pochi che rimangono a capo della cosa pubblica, per non parere ad ogni modo, come si è detto alla Camera dei deputati, persone e partiti che cerchino più il bene proprio che il bene altrui, dovranno finire per rinunciare al mandato troppo faticoso e troppo oneroso che finora hanno tenuto.

Mi duole che non sia qui il ministro dell'in-

terno, ma spero che il ministro degli esteri, che è anche presidente di un grande Consiglio provinciale, vorrà, a nome del collega, accogliere i desideri delle provincie e dei comuni con quella cortesia che è abituale in lui. Io credo che ormai sia tempo di provvedere alle finanze locali: le provincie tutte, unite insieme, hanno presentato al ministro dell'interno una petizione in cui chiedono che si ponga fine alle soverchie e non giustificate dilazioni frapposte all'applicazione dell'articolo 272: i comuni, radunati in diversi Congressi e con una lunga serie di petizioni, di cui una recentissima, svolta alla Camera, lunedì scorso, 10 aprile, hanno chiesto che si provvegga una buona volta; ma purtroppo il Governo non ha fino ad ora provveduto.

Noi, per parte nostra, nelle nostre provincie, nei nostri comuni, abbiamo fatto tutto ciò che si poteva; e crediamo che ormai non ci si possa chiedere di più.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Pur riconoscendo che la situazione finanziaria di molte provincie e molti comuni è poco lieta, io credo difficile che le condizioni del bilancio dello Stato permettano per il 1° gennaio 1906 il ripristino dell'art. 272 della legge comunale e provinciale, come vorrebbero i senatori Mariotti, Municchi e Niccolini.

Però io non svolgerò ora questa tesi in contraddittorio con il senatore Mariotti, poichè, se io non consentissi alla presa in considerazione del suo progetto di legge, verrei meno ad una norma di cortesia che è consuetudinaria.

Quindi, pur facendo le più ampie riserve in merito, in nome del Governo dichiaro di non oppormi alla presa in considerazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo unico del disegno di legge quale è stato proposto:

Articolo unico.

L'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889, n. 5921, avrà esecuzione a partire dal 1° gennaio 1906.

L'art. 7 della legge 22 luglio 1894, n. 339,

in quanto sospende l'esecuzione del detto articolo 272 fino a nuova disposizione legislativa, è abrogato.

MARIOTTI GIOVANNI.

MUNICCHI.

NICCOLINI.

Pongo ai voti la presa in considerazione di questo disegno di legge.

Chi intende approvarla è pregato di alzarsi. (Approvata).

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, che deferisce alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno:

Senatori votanti	89
Favorevoli	86
Contrari	3

Il Senato approva.

Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano:

Senatori votanti	88
Favorevoli	75
Contrari	13

Il Senato approva.

Approvazione del contratto di permuta del fabbricato demaniale, quartiere Vecchio, in Siracusa coi fabbricati Asilo e Statella di proprietà comunale stipulato fra il demanio e il municipio di Siracusa addì 20 luglio 1903 non-

chè dell'atto aggiuntivo stipulato fra il demanio e lo stesso municipio addì 29 ottobre 1904:

Senatori votanti	89
Favorevoli	84
Contrari	5

Il Senato approva.

Proposta del ministro degli affari esteri.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. In questo momento la Camera discute il progetto di legge per la proroga del termine assegnato al Governo per valersi della facoltà di riscatto delle ferrovie meridionali: poichè il termine attuale scadrebbe alla fine del mese corrente, è assolutamente necessario che questo progetto di legge, perchè possa avere effetto, sia approvato prima delle vacanze pasquali.

Prego perciò il Senato di voler consentire che questo progetto di legge sia presentato all'onorevole Presidente e che il Presidente stesso possa nominare una Commissione che lo esamini e ne riferisca al Senato possibilmente nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, se questo progetto non si votasse domani, dovrei disturbare i signori senatori prima della fine del mese e durante le vacanze, per una seduta che non potrebbe durare più di cinque minuti, poichè questo progetto di legge, urgente, non darà luogo a discussione.

Pongo ai voti le proposte dell'onorevole ministro degli affari esteri.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. In seguito al voto del Senato, nomino a commissari, per l'esame del progetto di legge di proroga del termine utile per la diffida relativa al riscatto delle Strade ferrate meridionali, i signori senatori Finali, Lamperico, Mezzanotte, Vacchelli e Vitelleschi.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei disegni di legge:

Trattato addizionale al trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891, sottoscritto a Roma il 3 dicembre 1904 (N. 71);

Maggiore assegnazione di lire 350,000 per la costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Milano (N. 67);

Proroga del termine utile per la diffida relativa al riscatto delle Strade ferrate meridionali (N. 78).

II. Interpellanza del senatore Cantoni al ministro della pubblica istruzione sui nuovi regolamenti universitari che egli intende prossimamente di promulgare.

III. Interpellanza del senatore Arcoleo al ministro della pubblica istruzione per sapere in qual modo intenda provvedere ai regolamenti universitari.

IV. Interpellanza del senatore Lioy al ministro della pubblica istruzione intorno ai regolamenti per le scuole elementari.

La seduta è sciolta (ore 16 e 30).

Licenziato per la stampa il 19 aprile 1905 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.